

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506 - fax 06 3215910

postatarget
creative
MBPA/CN/C1/CONV/101/2016
Posteitaliane

DIRITTI SOCIALI



INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno IV - n. 1 - Aprile 2018

Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo dirittisociali@cia.eu
Scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la sigla automobilistica della tua Provincia (ad esempio, **DirittiSociali MI**), oltre al tuo nome e cognome

Aumento dell'importo della pensione Spesso è possibile.....

In molti casi i pensionati possono chiedere l'aumento della pensione con una pratica che, tra l'altro, a loro non costa nulla, se non il "sacrificio" di recarsi al Patronato INAC! **Non costa nulla e si possono avere aumenti concreti!** Nonostante i sistemi di liquidazione delle pensioni dei diversi Istituti previdenziali abbiano raggiunto un livello di efficienza apprezzabile, ci troviamo spesso a fare i conti con pensioni, soprattutto quelle liquidate non di recente, di importo palesemente errato. Se l'ex lavoratore ha richiesto la pensione tramite il Patronato INAC il controllo della corretta liquidazione è già avvenuto, ma in caso contrario? E poi,

dopo la pensione le condizioni possono cambiare: si riprende a lavorare, si diventa inabili, si rimane vedovi... Da ultimo, grazie all'infaticabile lavoro degli operatori del Patronato INAC, si "scoprono" nuovi diritti che al momento del pensionamento non potevano essere richiesti. Ed allora, ecco che semplicemente richiedendo la riliquidazione della pensione tramite l'INAC, spesso il pensionato può ottenere alcune centinaia di euro in più all'anno, con tanto di arretrati! Nelle pagine interne riportiamo di nuovo un elenco delle situazioni più frequenti per le quali la pensione potrebbe avere aumenti anche consistenti dell'importo.

Sostieni Diritti Sociali decidi te l'importo...che valore dai all'informazione?

Versa un contributo con bonifico bancario sull'Iban IT25B0103003232 000001048863 Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88 - ROMA, o se preferisci, utilizza un bollettino di conto corrente postale intestato ad Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini Via M. Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n. 98191000. Nella causale del versamento scrivi Diritti Sociali. Il contributo verrà utilizzato esclusivamente per la produzione ed invio del giornale.

Sostieni Diritti Sociali, perché...è bello essere informati!

PENSIONI

Il (confuso!!!) panorama per il 2018

Il "ciclone pensioni" non accenna ad attenuarsi! La legge di bilancio 2018 non ha certo concorso a semplificare il già, a dir poco, confuso panorama pensionistico. Non resta ora che aspettare la formazione del Governo, dopo una campagna elettorale caratterizzata, quasi da tutti gli schieramenti, dal "chi la spara più grossa"! A questo punto non ci si può che augurare una VERA riforma del sistema pensionistico, che intervenga sia per alleggerirne i termini che per semplificarlo.

Veniamo al sodo: dal primo dell'anno è scattato l'ultimo adeguamento previsto dalla legge Fornero che allinea i requisiti per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne. All'interno il lettore troverà una tabella riepilogativa con i requisiti necessari per pensionarsi nel 2018 per la gran parte delle situazioni, quelle più frequenti. Raccomandiamo comunque agli interessati di riferirsi al Patronato INAC per una gratuita e preventiva consulenza pensionistica.

SUCCESSIONE EREDITARIA

Se hai necessità di assistenza per la redazione e la presentazione della dichiarazione di successione, **rivolgiti ai nostri uffici**, troverai un'assistenza qualificata ed un servizio a prezzi concorrenziali!!!

PERSONALE DELLA SCUOLA

Attenzione alla prescrizione dei contributi!

I dipendenti delle scuole, personale Ata e docenti, hanno la contribuzione accreditata nella Cassa Trattamenti Pensionistici degli Statali (CTPS).

I contributi si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla data in cui era dovuto il versamento. Dopo tale termine, la contribuzione è persa ed il lavoratore non può richiedere il relativo accreditamento. Se per i contributi "ordinari" il rischio non è poi tangibile, lo stesso non si può dire per i periodi preruolo: computo, riscatti e ricongiunzioni varie. Spesso questi periodi non sono inseriti nell'estratto contributivo, per cui è importantissimo che

gli insegnanti e il personale Ata verifichino con estrema attenzione la loro posizione e se del caso ne richiedano l'inserimento. In tale eventualità, la richiesta dovrà essere inviata tramite il portale Inps una Richiesta di Variazione Posizione Assicurativa, allegando la documentazione a supporto. In via transitoria ed in deroga ai termini prescrizionali, l'Inps dà la possibilità di richiedere l'inserimento di questi periodi entro il 31 dicembre 2018. L'interessato potrà avvalersi gratuitamente del Patronato INAC per la consulenza e l'inoltro all'Inps delle istanze in commento.

SR

CON NOI VIVI IL TUO 730 DA PROTAGONISTA



CAF/UA Srl

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

SCRITTO ALBO CAF/DIP N. 00027 DM 31-03-1993

WWW.CAF-CIA.IT



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



(Segue dalla prima pagina)

Aumento dell'importo della pensione Spesso è possibile...

- a) **periodi di lavoro successi al pensionamento.** Si può ottenere l'aumento della pensione oppure una pensione supplementare (ad esempio per i contributi accreditati nella gestione separata);
- b) **servizio militare con accredito del periodo nella gestione pensionistica più sfavorevole.** Può sembrare assurdo ma pur senza malizia era una "modalità corrente" di valutare questi periodi ai fini pensionistici. Gli effetti della riliquidazione sono certamente positivi.
- c) **pensionato inabile,** titolare di una pensione da dipendente. Può ottenere l'assegno al nucleo familiare, anche se vedova o vedovo;
- d) **pensioni da artigiano, commerciante, coltivatore diretto.** Se il pensionato risponde ai requisiti contributivi e di età, può richiedere la trasformazione della pensione di vecchiaia nella gestione dei lavoratori dipendenti. In alcune situazioni il pensionato potrebbe non avere un beneficio da questa trasformazione, occorre pertanto un'attenta e preventiva valutazione che può essere richiesta al personale del patronato INAC. Se i contributi da lavoro autonomo sono pochi, o sono collocati in epoca remota, l'aumento della pensione è molto probabile;
- e) **presenza di contributi figurativi (malattia, disoccupazione, legge 104)** accreditati nei periodi di riferimento della pensione e comunque antecedentemente al 2005. La riliquidazione della pensione valorizza anche tali periodi;
- f) **contributi da dipendente accreditati prima del maggio 1968.** La rivalutazione di questi periodi ha in genere effetti positivi sulla pensione;
- g) **pensionato successivamente al 27/04/2001** con accreditamento della maternità fuori dal rapporto di lavoro per periodi inferiori a 22 settimane. Fino a qualche anno fa non potevano essere valorizzati ai fini pensionistici;
- h) **ultimi 5 anni precedenti alla pensione con contributi di basso valore** (diminuzione della retribuzione, versamenti volontari, cassa integrazione, disoccupazione, ecc.). I suddetti periodi potrebbero aver diminuito l'importo della pensione. Escludendoli, pur mantenendo il diritto alla pensione, l'importo della stessa aumenta;
- i) **premi di produzione o altri adeguamenti contrattuali erogati o previsti dopo il pensionamento.** Se non viene richiesta la riliquidazione della pensione non vengono automaticamente considerati;
- j) arretrati di pensione in applicazione della prescrizione quinquennale anziché decennale (sono esclusi gli arretrati relativi agli assegni familiari).

LAVORO GRAVOSO

Le agevolazioni pensionistiche

Le ultime disposizioni in materia pensionistica hanno introdotto importanti benefici in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorative cosiddette "gravose". La definizione di lavoro gravoso **non deve essere confusa con il quella di lavoro usurante**, poiché quest'ultimo comprende categorie diverse di lavoratori ed è disciplinato da una normativa specifica. Le categorie di lavoratori dipendenti addetti ad attività considerate gravose sono state definite per la prima volta nel 2017, a cui se ne sono aggiunte altre quest'anno. Si tratta di: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; lavoratori siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti

o soci di cooperative; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne. Per rientrare in queste categorie il lavoratore deve aver svolto le predette attività per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10. Per gli operai agricoli l'anno intero si raggiunge con almeno 156 giornate di lavoro. La certificazione è a carico del datore di lavoro da redigere su apposito modulo predisposto dall'Inps. I lavoratori in commento potranno ottenere l'Anticipo Pensionistico sociale se hanno maturato almeno 36 anni di contributi, requisito ridotto per le donne di un anno per ogni figlio, con almeno 63 anni di età. Possono altresì accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi senza vincoli di età, se rientrano tra i "lavoratori precoci". Sono considerati lavoratori precoci coloro che hanno accreditato almeno un anno di contributi entro il compimento del 19° anno di età. Altra importante agevolazione per gli addetti alle attività gravose, riguarda l'esenzione dall'aumento di 5 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita previsto nel 2019, a condizione che abbiano almeno 30 anni di contributi e che non siano titolari di Ape sociale al momento del pensionamento. Continueranno pertanto andare in pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età e in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori precoci che pertanto dal 2019 potranno conseguire il diritto a pensione anticipata con 41 anni e 5 mesi anziché con 41. *CL*

Certificazione Unica 2018

Modello disponibile sul sito dell'Inps

La Certificazione Unica riepilogativa degli importi di pensione, indennità di disoccupazione o di maternità ecc., sono disponibili sul sito dell'Inps nel servizio online dedicato. La Certificazione è necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per ottenerlo il pensionato deve collegarsi al sito online dell'Istituto con le proprie credenziali preventivamente ottenute previa registrazione. Oltre alla Certificazione, il pensionato potrà scaricare anche il cedolino della riepilogativa degli importi in pagamento nel 2018. I pensionati che si rivolgeranno al CAF Cia per la predisposizione e l'invio della dichiarazione dei redditi non dovranno preoccuparsi di scaricare la Certificazione, in quanto l'Inps l'ha già resa disponibile allo stesso CAF. *MB*

Invalidità civile

La trasformazione in assegno sociale

Al compimento dei 66 anni e 7 mesi gli invalidi titolari di pensione di inabilità civile o di assegno mensile ed i sordomuti che percepiscono una pensione non reversibile, hanno diritto alla trasformazione d'ufficio delle loro prestazioni assistenziali in assegno sociale, con un piccolo beneficio economico che fa aumentare l'importo mensile: da € 282,55 a € 368,91. Dal 2019 per effetto dell'aspettativa di vita, questa trasformazione avverrà non prima dei 67 anni. Per ottenere l'assegno in sostituzione non si applica la disciplina dell'assegno sociale,

ma i limiti di reddito previsti per la concessione dei trattamenti di invalidità di cui godevano gli interessati. Si considerano quindi i soli redditi personali, non anche quelli del coniuge e non i redditi esenti da imposta, tra cui le pensioni di guerra, che invece sono rilevanti per ottenere in via generale l'assegno sociale. Di contro, l'importo dell'assegno sociale sostitutivo dei trattamenti di invalidità con i suoi € 368,91, risulta più basso rispetto agli € 453 dell'assegno sociale concesso ai cittadini che non sono invalidi civili. *Tatiana Sanrocchi*

Telematizzazione del certificato medico di gravidanza

Dallo scorso agosto 2017 è stata introdotta l'obbligatorietà di inviare i certificati medici di gravidanza esclusivamente per via telematica. Per inoltrare la domanda di maternità obbligatoria all'Inps, le lavoratrici interessate dovranno farsi rilasciare dal medico certificatore copia della ricevuta di avvenuta trasmissione telematica del certificato stesso. Solo per anticipare o po-

sticipare il periodo di maternità può essere redatto il certificato cartaceo. In ogni caso poi, dovrà essere comunque seguire la domanda di indennità nei termini previsti, corredata dal certificato medico inoltrato telematicamente. Anche per l'interruzione della gravidanza il certificato deve essere trasmesso telematicamente all'Inps dal medico.

DZ

Assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile

Le maggiorazioni applicabili

L'assegno sociale sostitutivo dei trattamenti di invalidità civile di € 368,9, può essere maggiorato di circa € 84, raggiungendo così il valore dell'assegno sociale ordinario di € 453. Per ottenere questa cifra l'invalido deve soddisfare gli stessi requisiti reddituali stabiliti dalla legge per l'ottenimento dell'assegno sociale da parte dei cittadini normodotati, condizioni molto più stringenti che spesso non ne consentono l'integrazione. Può essere difficile ottenere questo aumento specialmente per gli invalidi al 100% che hanno diritto all'assegno in sostituzione con redditi sino a 16mila euro, molto più elevati rispetto al reddito personale di € 4.795 o coniugale di € 10.648, da non superare per ottenere la maggiorazione. Si ha diritto alla maggiorazione in misura parziale se il reddito personale o coniugale rimane comunque al di sotto rispettivamente di € 5.889 o di € 11.788. Per aver diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale in sostituzione si considerano tutti i redditi di qualsiasi natura al netto delle impositazioni fiscali, compresi quelli esenti da Irpef, a tassazione sepa-

rata, soggetti a ritenuta alla fonte, eventuali rendite Inail e pensioni di guerra. Nel rispetto degli stessi tetti reddituali gli invalidi civili al 100% e i sordomuti ultrasessantenni, così come gli invalidi al 74% ultrasessantenni, hanno diritto ad un incremento della maggiorazione (aumento al milione). Ci sono però due importanti differenze: le pensioni di guerra rilevanti per la concessione della maggiorazione dell'assegno sociale, non fanno reddito per verificare il diritto a percepire l'incremento della maggiorazione. Al contrario, eventuali arretrati percepiti o il TFR, non considerati ai fini della maggiorazione, in sede di concessione dell'incremento tornano ad essere rilevanti al pari di quanto lo sono per la concessione dell'assegno sociale sostitutivo delle indennità spettanti agli invalidi civili. Questo paradosso legislativo genera situazioni "imbarazzanti", come quella di un titolare di pensione di guerra che percepisce l'assegno sociale sostitutivo e che si vede negata la maggiorazione sociale a € 453 ma riconosciuto l'incremento della maggiorazione. *Tatiana Sanrocchi*

(Segue dalla prima pagina)

Pensioni

Il (confuso!!!) panorama per il 2018

REQUISITI PER LA PENSIONE NEL 2018		
Lavoratori con contributi al 31/12/1995		Lavoratori senza contributi al 31/12/1995
Pensione anticipata	42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne; si prescinde dall'età anagrafica	42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne; si prescinde dall'età anagrafica. In alternativa, 63 anni e 7 mesi di età e 20 di contributi; importo soglia minimo della pensione
Pensione di vecchiaia	66 anni e 7 mesi ed almeno 20 anni di contributi	66 anni e 7 mesi ed almeno 20 anni di contributi; importo soglia minimo della pensione. In alternativa, a prescindere dall'importo della pensione, 70 anni e 7 mesi di età ed almeno 5 anni di contributi
Ape volontario	63 anni di età ed almeno 20 anni di contributi; "prestito bancario" di accompagnamento alla pensione di vecchiaia; durata massima 3 anni	
Ape sociale per categorie deboli	63 anni di età ed almeno 30 anni di contributi (36 se gravosi); "reddito ponte" di accompagnamento alla pensione di vecchiaia; cinque profili di tutela: disoccupati, caregivers, invalidi, lavoratori gravosi.	
Pensione anticipata per categorie deboli con lavoro precoce	pensione anticipata con 41 anni di contributi e 12 mesi di lavoro entro il 19° anno di età; cinque profili di tutela: - lavoratori in stato di disoccupazione; - invalidi al 74%; - soggetti che assistono parenti in base all'art. 3, comma 3, della legge 104/92; - lavoratori addetti alle mansioni gravose e particolarmente faticose	
Disposizioni eccezionali	pensione anticipata a 64 anni e 7 mesi di età; lavoratori dipendenti del settore privato che hanno raggiunto quota 96 (somma età e contributi) entro il 2012; lavoratrici dipendenti del settore privato che hanno raggiunto 60 anni di età e 20 di contributi entro il 2012.	
Pensione di vecchiaia con invalidità non inferiore al 80%	60 anni e 7 mesi uomini 55 anni e 7 mesi donne con 20 anni di contributi	
LAVORATORI BENEFICIARI DELLE SALVAGUARDIE, ESODATI E SALVAGUARDATI		
Lavoratori in possesso di contribuzione al 31/12/1995		Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31/12/1995
Pensione di vecchiaia	66 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 10 mesi per le lavoratrici del settore privato; almeno 20 anni di contributi	66 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 10 mesi per le lavoratrici del settore privato; almeno 5 anni di contribuzione effettiva; importo soglia minimo della pensione NON richiesto se ha compiuto 65 anni di età.
Pensione di anzianità	quota 97,6; almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi; in alternativa 40 anni di contributi indipendentemente dall'età	quota 97,6; almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi; in alternativa 40 anni di contributi indipendentemente dall'età; importo soglia minimo della pensione NON richiesto se ha compiuto 65 anni di età.
Lavori usuranti; faticosi e pesanti; lavoro notturno per almeno 78 giorni l'anno	quota 97,6; almeno 61 anni e 7 mesi; pensionamento con 41 anni di contributi se lavoratore precoce	quota 97,6; 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi; importo soglia minimo della pensione non inferiore a 1,2 valore assegno sociale NON richiesto se ha compiuto 65 anni di età.
Lavoro notturno da 64 a 71 giorni l'anno	quota 99,6; almeno 63 anni e 7 mesi; 35 di contributi; pensionamento con 41 anni di contributi se lavoratore precoce	quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi; importo non inferiore a 1,2 valore dell'assegno sociale NON richiesto se ha compiuto 65 anni di età.
Lavoro notturno da 72 a 78 giorni l'anno	quota 98,6; almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi; pensionamento con 41 anni di contributi se lavoratore precoce	quota 98,6; almeno 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi; importo non inferiore a 1,2 valore assegno sociale NON richiesto se ha compiuto 65 anni di età

Pensioni

Esonero dall'aspettativa di vita per alcuni lavoratori

Ai dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento, le professioni cosiddette gravose e sono in possesso di almeno 30 anni di contributi, non si applica l'aumento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per la pensione anticipata previsto dal 2019, per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita. Possono usufruire di questa deroga anche i lavoratori addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti come individuati dalla norma sui lavori "usuranti". Rimane fermo il requisito contributivo di almeno 30 anni. Non si applica ai soggetti che al mo-

mento del pensionamento beneficiano dell'APE Sociale ed ai lavoratori che ottengono la pensione anticipata con il requisito ridotto perché lavoratori precoci. *Romolo Esposito*



Lavoratori impegnati in attività usuranti In pensione con le vecchie quote

I dipendenti pubblici e privati che hanno svolto nella loro vita lavori usuranti, intesi come faticosi e pesanti ed hanno un'età compresa tra i 61 ed i 64 anni, possono andare in pensione anticipata. Il diritto alla pensione deve essere preventivamente accertato dall'Inps su domanda del lavoratore. Sono considerate usuranti le mansioni dei lavoratori in gallerie, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di lavori con asportazione di amianto; notturni a turni e/o per l'intero anno; addetti alla linea catena; conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Per poter essere qualificato come lavoratore impegnato in attività usuranti, le suddette attività de-

vono essere state svolte per metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10. La legge di Bilancio 2018 ha cancellato l'attesa della "finestra mobile" per questo tipo di pensione, quindi gli interessati possono incassare l'assegno al maturamento dei requisiti.

Altra novità della legge di Bilancio 2018 riguarda i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati in turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti prima del 2017) che prestano attività per 78 giorni. I giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5. I lavori usuranti continuano quindi a poter andare in pensione con il sistema delle quote: età anagrafica sommata agli anni di contributi accreditati.

DZ

Deroghe alla legge Fornero Nuovo pronunciamento a tutela dei lavoratori

Il Ministero del lavoro ha fornito un nuovo ed importantissimo chiarimento per i lavoratori che possono beneficiare delle deroghe al pensionamento a quanto pesantemente riformato con la legge Fornero. Con una recente circolare l'Inps ha ripreso il chiarimento fornito, dettando le opportune istruzioni agli uffici periferici dell'Istituto. Il caso su cui è intervenuto il Ministero riguarda in particolare la possibilità di considerare utili ai fini del pensionamento in deroga alla Riforma, i contributi diversi da quelli da effettiva attività lavorativa: contribuzione volontaria, figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa. Il dipendente del settore privato può ottenere la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età (più l'aspettativa di vita) se ha almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012 nel rispetto delle "quote". La dipendente del medesimo settore, può ottenere la pensione di vecchiaia al compimento del 64° anno di età (più l'aspettativa di vita) se ha almeno 20 anni di contributi ed almeno 60 anni di età. L'Inps ha inoltre precisato che le domande di pensione già presentate e non ancora definite e quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai nuovi chiarimenti forniti. Le domande di pensione definite in difformità ai criteri esposti, se non già definite negativamente in sede giudiziaria, dovranno essere riesaminate su istanza del lavoratore, con diritto agli eventuali arretrati. Se è decorso il termine di decadenza, il lavoratore dovrà presentare una nuova domanda di pensione. I ricorsi amministrativi ancora pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale abbandono del contenzioso da parte dell'Istituto. *Romolo Esposito*

Pensioni Assegno sospeso se il pensionato ha debiti erariali

Se il pensionato ha debiti erariali superiori a 5 mila euro, l'Inps dovrà sospendere il pagamento della pensione e dell'eventuale buonuscita per pari importo e per non meno di 60 giorni, oltre che segnalare all'Agenzia delle entrate-servizio riscossione la disponibilità della somma dovuta. La novità è in vigore dal primo marzo ed è stata prevista dalla legge di Bilancio per il 2018 che ha dimezzato da 10 a 5 mila euro il limite oltre il quale scatta la sospensione del pagamento della pensione. I destinatari dei

pagamenti a titolo d'indennità di fine servizio, di fine rapporto o di pensione il cui importo netto arrivi o superi 5 mila euro, non incasseranno quanto dovuto se non previo pagamento del debito. In caso di mancato pagamento nei 60 giorni previsti, la somma accantonata verrà riversata alle casse erariali a saldo od acconto del debito accumulato. Sono escluse dalla verifica le prestazioni assistenziali, le rendite Inail e le prestazioni erogate per conto di altri soggetti (ad esempio, gli assegni di solidarietà di settore). *MB*



Pensioni degli orfani

Le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente € 1.000. Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi richiedono di indicare tali redditi, da inserire in colonna 1 dei righe da C1 a C3, con il

codice 7 (codice 8 per i residenti a Campione d'Italia) per distinguerli dagli altri. Novità apparentemente marginale ma che potrà avere significative conseguenze per l'orfano che in taluni casi potrà essere considerato fiscalmente a carico del genitore superstite. GP



DICHIARAZIONE DEI REDDITI CREDITI SOPRA 4MILA EURO ENTRO QUATTRO MESI!

Non ci sono buone notizie per chi ha crediti significativi derivanti dal modello 730. A partire da quest'anno l'Agenzia delle entrate effettuerà controlli preventivi che rallenteranno pesantemente l'erogazione dei rimborsi. Sulle dichiarazioni dei redditi dalle quali emerge un rimborso superiore a 4mila euro e sui 730 che hanno modifiche rispetto allo stesso modello precompilato, le Entrate effettueranno controllo

puntuali. Per le pratiche che verranno svolte dal CAF Cia l'informativa verrà data in occasione dell'elaborazione della dichiarazione. La dove possibile, l'operatore del CAF consiglierà la separazione della dichiarazione congiunta a credito, al fine di non superare il predetto limite. Le dichiarazioni sottoposte a controllo verranno liquidate entro 4 mesi dalla trasmissione del modello. Giampiero Piccarolo

FATTURAZIONE ELETTRONICA IL PRIMO LUGLIO "L'ASSAGGIO": OBBLIGATORIA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI



Oltre alla carta di credito/debito e prepagata, anche bancomat, il bonifico, l'assegno, l'addebito diretto in conto corrente, i buoni carburante... tutto ma non il contante! Il pagamento per l'acquisto di carburante dovrà avvenire obbligatoriamente con i suddetti sistemi tracciabili ed a questo si collegherà l'emissione della fattura in modalità elettronica. L'eventuale fattura cartacea verrà considerata come non emes-

sa. Il pagamento con i sistemi tracciabili consente al lavoratore autonomo ed all'imprenditore di detrarsi l'Iva e dedursi il costo in dichiarazione dei redditi. L'emissione della fattura elettronica, oltre a rappresentare una semplificazione per il contribuente, consentirà all'Erario di tracciare con puntualità la registrazione della medesima fattura nella contabilità del lavoratore autonomo. MB

Detrazione asili nido Incompatibile con il bonus asilo erogato dall'Inps

La detrazione fiscale delle spese sostenute per le rette relative alla frequenza di asili nido, è incompatibile con il bonus asilo nido erogato dall'Inps, pari a mille euro. Chi ha scelto il bonus Inps quindi, non potrà indicare in di-

chiarazione dei redditi la medesima spesa al fine di ottenere la detrazione fiscale del 19%, che altrimenti spetta per un importo non superiore a € 632, con un limite di detrazione di € 120. Giampiero Piccarolo

Quiz universitari

Detraibili tutti i tentativi

Sono detraibili le spese relative al contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione eventualmente prevista dalla facoltà univertaria alla quale lo studente intende iscriversi. Lo svolgimento della prova costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione. La detrazione delle spese sostenute per la partecipazione ai test universitari, è del

19%, nei limiti previsti per le spese di istruzione universitaria. Sono detraibili tutte le spese sostenute per i diversi tentativi selezione provati dall'aspirante studente universitario. Dal punto di vista pratico consigliamo alle famiglie dei ragazzi che quest'anno frequentano la classe quinta della scuola superiore ed intendono iscriversi per il 2019 all'università, di provvedere per

tempo già in questi mesi alla predisposizione del modello Isee necessario per l'iscrizione alla facoltà. I redditi da dichiarare sono quelli della dichiarazione di due anni fa: 730 o Unico 2017, relativi ai redditi percepiti nel 2016. Il patrimonio mobiliare da considerare è quello consolidato sull'estratto conto al 31 dicembre 2017 alla voce "giacenza media". Giampiero Piccarolo

Affidamento familiare

L'affido è lo strumento con il quale si cerca di garantire al minore allontanato dalla famiglia di origine per temporanee situazioni di difficoltà, il diritto a crescere in un ambiente familiare. Ha come obiettivo il rientro nella famiglia di origine una volta risolte le difficoltà che ne impedivano una serena permanenza. Spesso si prolunga per anni ed a volte anche fino alla maggiore età. A questo proposito non tutti sanno che la normativa vigente stabilisce che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori biologici: congedo di maternità e paternità, congedi parentali. Possono anch'essi usufruire della flessibilità dell'orario di lavoro, così

come i datori di lavoro possono usufruire della disposizione inerenti la sostituzione dei genitori affidatari assenti per congedo. Con disposizione del giudice, è possibile percepire l'assegno al nucleo familiare e le prestazioni previdenziali relative al minore affidato. Infine, sempre a seguito di provvedimento giudiziario, è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia del minore affidato. Gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, intervengono con misure di sostegno ed aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie. Romolo Esposito

DA NOI SEI TU IL PROTAGONISTA

730	REDDITI	RED
TASI	SUCCESSIONI	VISURE CATASTALI
F24	IMU	CONTRATTI DI LOCAZIONE
INVALIDI CIVILI	ISEE	COLF E BADANTI



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

ISCRITTO ALBO CAF/DIP N. 00027 DM 31-03-1993



WWW.CAF-CIA.IT



Università non statali

Limiti di spesa detraibile

Il Miur ha confermato per il 2017 gli importi dei limiti di spesa detraibile in dichiarazione dei redditi, sostenuti nel medesimo anno per tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale delle università non statali. I limiti sono identici a quelli dello scorso anno:

- area medica: nord € 3.700; centro € 2.900; sud e isole € 1.800;
- area sanitaria: nord € 2.600; centro € 2.200; sud e isole € 1.600;
- area scientifico-tecnologica: nord € 3.500; centro € 2.400; sud e isole € 1.600;

- area umanistico-sociale: nord € 2.800; centro € 2.300; sud e isole € 1.500.

Definito anche l'importo massimo detraibile delle spese sostenute dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione ed ai master universitari di primo e secondo livello:

- nord € 3.700; centro € 2.900; sud e isole € 1.800.

Oltre ai suddetti importi è ancora detraibile l'importo sostenuto per la tassa regionale per il diritto allo studio pagata dagli studenti universitari delle università private. *Giampiero Piccarolo*

GANONE TV

L'ESENZIONE PER I 75ENNI

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello che i contribuenti ultrasettantacinquenni e con un reddito fino a € 8mila possono utilizzare per richiedere l'esenzione dal pagamento del canone TV. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia è stato predisposto anche il nuovo modello di rimborso per coloro che, pur avendo diritto all'esenzione, hanno eventualmente già pagato il canone. L'esenzione è riservata ai soggetti che hanno compiuto 75 anni e che nell'anno precedente a quello per cui chiedono l'esenzione,

hanno un reddito familiare (proprio e del coniuge o soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a € 8mila. La richiesta, con allegata copia di un documento di riconoscimento può essere presentata:

- a) per raccomandata **senza busta** all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino I, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino;
- b) tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it ma in questa ipotesi i documenti devono essere firmati digitalmente;
- c) consegna presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

MB

SPECIALE BONUS ED AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE E PERSONE

In questo numero di *Diritti Sociali* facciamo il punto sui cosiddetti "bonus" ed agevolazioni destinate dal legislatore negli ultimi anni alle famiglie ed alle persone al fine di sostenere economicamente situazioni di disagio o particolari condizioni. Raccomandiamo in ogni caso ai lettori di riferirsi agli uffici del CAF o del Patronato INAC per eventuali chiarimenti e/o presentare le conseguenti pratiche.

REddito di Inclusione (REI)

Si tratta di un aiuto economico concesso con il rilascio di una carta prepagata, per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica, con componenti il nucleo familiare alternativamente o contestualmente di minori, di persona con disabilità, donna in gravidanza, persona di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione. È utilizzabile per le spese di prima necessità, alimentari, farmaci, bollette del gas e della luce e per il prelievo di contante. È legata a specifici parametri Isee e di cittadinanza.

• **Bonus bebè o assegno di natalità:** per il 2018, a differenza degli anni scorsi, viene erogato solo per il primo anno di vita del bambino. Il sussidio è pari a € 960 erogato in rate mensili, che può anche raddoppiare se il valore Isee scende sotto € 7mila/anno.

• **Bonus mamme domani o premio alla nascita:** si tratta di un contributo una tantum di € 800 erogato dall'Inps, indipendentemente dal reddito familiare. È destinato su richiesta alle mamme a partire dall'ottavo mese di gravidanza e comunque entro un anno dalla nascita del figlio. Devono essere rispettati i requisiti di cittadinanza.

• **Bonus nido:** è un contributo forfettario di € 1.000 spalmati su 11 mesi per la fruizione dell'asilo nido. La richiesta può essere fatta indipendentemente dal reddito Isee ed è erogato per 3 anni.

• **Contributo nido e baby sitting:** contributo per il pagamento della baby sitter o della retta dell'asilo nido, in alternativa al fruizione del congedo parentale. L'importo massimo è di € 600 per sei mesi ed oltre che dalle lavoratrici dipendenti, può essere richiesto dalle autonome e dalle iscritte alla gestione separata.

• **Assegno di maternità del comune:** è incompatibile con l'assegno di maternità Inps. Spetta alle madri non lavoratrici ed alle madri lavoratrici che non hanno diritto all'indennità di maternità. L'importo ammonta a € 342,62 al mese per 5 mesi. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto e deve essere corredata dall'attestazione Isee.

• **Assegno di maternità erogato dallo Stato:** è incompatibile con l'assegno di maternità Inps. È riservato ai genitori lavoratori che hanno un regolare contratto di lavoro, oppure sono licenziati o disoccupati. Devono avere almeno 3 mesi di contributi nel periodo che va dai 18 mesi ed i 9 mesi precedenti il parto. La domanda deve essere presentata all'Inps entro i primi 6 mesi di vita del bambino o ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

• **Bonus neo papà:** possono beneficiare di questa agevolazione i neo papà in occasione della nascita del figlio entro il quinto mese o dall'ingresso in famiglia per l'adozione. Consiste in 4 giorni di assenza dal lavoro anche non continuativi, retribuiti dal datore di lavoro.

• **Bonus matrimonio o assegno matrimoniale 2018:** si tratta di un'agevolazione legata ad 8 giorni di congedo che l'Inps mette a disposizione per le giovani coppie con determinati requisiti e che contraggono matrimonio. La domanda può essere presentata da entrambi i coniugi entro 30 giorni dalla celebrazione.

• **Detrazioni figli a carico:** con l'ultima legge di Bilancio, dal 2019 è stato innalzato il limite di reddito affinché i figli possono essere considerati fiscalmente a carico: da € 2.840,51 si passa a € 4mila. Il beneficio viene riconosciuto solo per i figli entro i 24 anni di età.

• **Bonus 80 euro:** spetta a lavoratori dipendenti ed assimilati, comprese alcune prestazioni liquidate dall'Inps (disoccupazione, mobilità, ecc.) con redditi compresi tra € 8.174 e € 24.600. Per i possessori di redditi compresi tra i € 24.600€ e € 26.600, l'importo del bonus diminuisce fino ad azzerarsi. Viene erogato dal datore di lavoro o dall'Inps.

• **Bonus luce e gas:** interessa le famiglie bisognose di un supporto economico. Grazie ad un sistema di compensazione, le famiglie potranno

avvalersi di uno sconto sulle utenze. La richiesta deve essere inoltrata al Comune di residenza non prima di aver ottenuto da un Caf la certificazione Isee.

• **Bonus acqua:** a differenza degli altri questo bonus deve essere richiesto al gestore idrico locale e si differenzia per Comune o Regione di residenza. Per ottenere la riduzione tariffaria è necessaria la dichiarazione Isee.

• **Esenzione canone Rai:** la domanda deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate compilando un apposito modulo. Possono beneficiare i contribuenti con più di 75 anni di età ed un reddito Isee non superiore a € 8mila.

• **Riduzione del 50% del canone telefonico:** chi richiede questa agevolazione deve appartenere ad un nucleo familiare, alternativamente o cumulativamente, con presenza di un componente titolare di pensione d'invalidità civile o di pensione sociale, un anziano con oltre 75 anni di età, capo famiglia disoccupato. La richiesta deve essere presentata alla Telecom dall'intestatario della bolletta. È necessario verificare il requisito Isee.

• **Esenzione/riduzione della tassa sui rifiuti:** i comuni possono stabilire determinate categorie di cittadini ai quali concedere la riduzione o l'esenzione della ex Tassa sui rifiuti e stabilire dei bonus legati alla composizione del nucleo familiare e del valore Isee.

• **Bonus affitto:** misura deliberabile dal Comune di residenza, finalizzata per finanziare le famiglie in affitto, economicamente disagiate o comunque bisognose. La concessione del bonus è legata alla composizione del nucleo familiare ed al valore Isee. Se il Comune non ha deliberato questo intervento, oppure se al contribuente non viene concesso, in occasione della dichiarazione dei redditi può essere detratto l'importo dell'affitto. Il beneficio va da € 150 a € 300 in base al reddito complessivo.

• **Bonus neo diciottenni:** libri, teatri, musei, concerti ed altro ancora. Tutti i ragazzi nati nel 2000 che hanno richiesto il bonus di € 500, riceveranno la somma da gestire per mezzo di un apposita applicazione: "18APP".

• **Detrazioni bus e metrò:** da quest'anno sarà possibile avere uno sconto per le spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale su un costo anno massimo di € 250.

• **Bonus acquisto libri di testo:** i buoni per l'acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado dal 2018 verranno erogati direttamente dal MIUR.

• **Bonus per studenti di musica o bonus Stradivari:** agli studenti dei conservatori e dei licei musicali viene riconosciuto un contributo pari al 65% del prezzo finale fino ad un massimo di € 2.500, per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, coerente con il corso di studi intrapreso.

• **Bonus € 500 per la formazione degli insegnanti:** si tratta di una carta prepagata che verrà assegnata ad ogni insegnante per acquistare libri per aggiornamento, hardware e software, iscrizioni per corsi di aggiornamento, biglietti per musei, mostre, eventi culturali, ecc.

DZ

Spese per abbonamenti trasporti pubblici Detrazione Irpef del 19%

La legge di Bilancio per il 2018 ha reintrodotta la detrazione del 19% per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di € 250. L'agevolazione-



ne riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l'acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico. Dovranno essere conservati con cura il titolo di viaggio e la documenta-

zione relativa al pagamento. Nella legge di Bilancio è stato disposto che non concorrono a formare reddito di lavoro, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest'ultimo per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari. MB

Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) Bonus sugli strumenti didattici

Publicate le istruzioni per beneficiare della detrazione fiscale prevista per i genitori dei ragazzi affetti da DSA, Disturbo Specifico dell'Apprendimento, per le spese sostenute per l'acquisto di strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi. L'agevolazione si applica da quest'anno alle spese sostenute fino al completamento delle scuole superiori. Vi rientrano gli acquisti di strumenti compensativi ed i sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, alla comunicazione verbale, oppure utili ad assicurare ritmi graduali di acquisizione delle lingue straniere. Spetta ai soggetti anche se maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), anche se rientrano tra i familiari per i quali è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia. Il beneficiario deve possedere un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé o per il proprio familiare, la diagnosi DSA. Le spese devono essere documentate con fattura o scontrino fiscale "parlante" e sono detraibili a condizione che il collegamento funzionale tra l'acquisto e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostica- to risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico. Vi rientrano, ad esempio, la calcolatrice, la sintesi vocale, il registratore, i programmi di video scrittura con correttore ortografico, i computer, anche appositamente assemblati. MB



Cassa forense

Disciplinato il cumulo contributivo

La Cassa degli avvocati si adegua alla normativa del cumulo contributivo, finalizzato alla concessione agli iscritti di un'unica pensione. In caso di contribuzione da cumulare con un Ente o Istituto previdenziale che dispone un limite di età per la pensione di vecchiaia più basso di quello previsto dalla Cassa, la quota di pensione a carico della stessa Cassa verrà erogata non prima del compimento del 68° anno di età per il 2018, 69° anno per il 2019 e 2020, 70° anno dal 2021. In ogni caso sono necessari almeno 20 anni di contributi complessivamente maturati. L'avvocato dovrà mantenere l'iscrizione all'Albo e versare i contributi alla Cassa anche se gli viene erogata la quota della pensione di vecchiaia da parte

dell'Inps. La pensione anticipata può essere ottenuta con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne. La pensione di inabilità in regime di cumulo viene concessa con almeno 5 anni di contributi ed almeno 40 anni di età. L'invalidità deve essere accertata dall'Ente o Istituto di ultima iscrizione. Il diritto alla pensione di reversibilità si perfeziona con almeno 10 anni di contributi e con l'età di almeno 40 anni. Il diritto di cumulo non può essere invocato se il defunto era già titolare di una pensione diretta a carico della Cassa. Se l'iscritto ha almeno 33 anni di contributi nel 2017/2018, il sistema di calcolo delle varie pensioni in regime di cumulo sarà retributivo, altrimenti sarà contributivo. **SR**

Cassa CNPADC

Le pensioni per i dottori commercialisti

La pensione di vecchiaia viene concessa ai professionisti che possono far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione prima del 1° gennaio 2004 e che hanno maturato i seguenti requisiti:

Anno di nascita	Età anagrafica	Anni di iscrizione e contribuzione
fino al 1939	65	30
1940-1941	66	31
1942-1943	67	32
dal 1944 in poi	68	33
Per tutti	70	25

Per la pensione anticipata sono previste due possibilità di pensionamento:

- almeno 38 anni di contributi e 61 anni di età;
- almeno 40 anni di contributi indipendentemente dall'età.

La pensione unica contributiva spetta a coloro che, iscritti alla Cassa dal 2004, possono far valere almeno 5 anni di contributi e 62 anni di età.

Lucia Cicciaglione

Gestione separata

Obbligo d'iscrizione per il professionista

I professionisti che non sono iscritti ad una specifica Cassa professionale perché non prevista, devono di regola iscriversi alla Gestione separata presso l'Inps. La condizione per l'iscrizione è l'esercizio in forma abituale ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. Anche se in alcuni casi la Cassa professionale è presente ma non richiede iscrizione previdenziale, il professionista ha l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla predetta Gestione separata. Tre quindi le casistiche:

1. la Cassa professionale esiste ma vieta l'iscrizione in presenza di altre attività (ad esempio, Inarcassa per gli architetti). Se il professionista è assunto come dipendente pubblico o privato ed esercita la libera professione, non può iscriversi alla Cassa ma deve iscriversi alla Gestione separata Inps, pagando l'aliquota ridotta del 24%;
2. la Cassa professionale consente l'iscrizione anche in presenza di svolgimento di altre attività lavorative (ad esempio la Cassa geometri e la Cassa psicologi). Se il professionista esercita contestualmente un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, in aggiunta ai contributi da versare alla Cassa in proporzione ai compensi provenienti dalla libera professione, dovrà iscriversi alla Gestione separata Inps e pagare l'aliquota ridotta del 24% sui compensi percepiti per la collaborazione;
3. la Cassa consente al professionista di iscriversi o meno in presenza di altra attività svolta (ad esempio la Cassa dei dottori commercialisti). Il professionista può scegliere se iscriversi e contribuire alla Cassa professionale, oppure versare i contributi iscrivendosi alla Gestione separata Inps.

SR

Ricongiunzione contributiva

Novità nella gestione dei dipendenti pubblici

Nuova modalità di gestione della riliquidazione delle ricongiunzioni onerose, nella gestione dei dipendenti pubblici.

L'Inps garantisce una nuova procedura integrata con la verifica dell'onere dovuto e dei versamenti

già effettuati, al fine di consentire la compensazione dell'onere.

Il beneficiario dovrà seguire le istruzioni presenti nelle avvertenze del nuovo provvedimento di rideterminazione dell'onere, che annulla e sostituisce il precedente

e comunicare all'Istituto le informazioni necessarie per l'accredito dell'importo da rimborsare compilando e restituendo all'Inps il modulo di accettazione ricevuto.

Lucia Cicciaglione

Ape sociale

Docenti, Ata e dirigenti in servizio fino al 31 agosto

Il Miur scioglie la riserva sull'accesso del personale scolastico all'Anticipo PENSIONISTICO sociale relativamente alla cessazione dal servizio: insegnanti, personale Ata e dirigenti scolastici che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda di accesso all'APE sociale, dovranno restare in servizio fino al 31 agosto 2018. Ottenuta la risposta positiva alla richiesta di accesso all'Ape sociale, il personale scolastico sud-

detto dovrà presentare domanda cartacea di cessazione dal servizio all'Istituto scolastico di riferimento (per docenti e Ata) e all'USR (per i dirigenti), allegando le comunicazioni di accoglimento dell'Inps. L'erogazione dell'APE sociale avverrà a partire dal 1° settembre, come previsto dalla normativa della scuola, al fine di evitare problemi di gestione dell'anno scolastico. Ad oggi rimane da chiarire quale sarà

la data di accesso del trattamento pensionistico per i lavoratori precoci: particolari categorie di lavoratori che possono andare in pensione (quella vera!), con 41 anni di contribuzione se hanno almeno un anno di contributi accreditati prima del compimento del 19° anno di età. Presso il Patronato INAC gli interessati potranno richiedere gratuitamente la consulenza e l'assistenza necessaria. **SR**

Buonuscita

L'indennità di amministrazione

L'indennità di amministrazione corrisposta in favore dei dipendenti pubblici non è valutata nel calcolo della base pensionistica della quota A, tantomeno nel calcolo della buonuscita e pertanto non determina un incremento significativo della pensione. E' quanto afferma la Corte di Cassazione che respinge il ricorso di due dipendenti pubblici, spiegando che l'indennità di

amministrazione istituita quale componente accessoria della retribuzione, deve essere computata ai fini del calcolo della pensione nella quota B. Stesso discorso vale per l'indennità di buonuscita, per la quale vige un principio di tassatività delle componenti retributive della base di calcolo.

Lucia Cicciaglione

Senza diritto a pensione, niente maggiorazioni!

La Corte Costituzionale ha stabilito che non spettano le maggiorazioni per servizio di volo ai militari che cessano dal servizio senza aver diritto alla pensione.

La questione di legittimità costituzionale riguarda il caso di due dipendenti dell'Aeronautica militare ora in pensione, che avevano cessato il loro servizio senza aver diritto alla pensione. Per ottener-

la sono stati costretti a costituire la posizione assicurativa presso l'Inps ed in quell'occasione hanno chiesto la maggiorazione di un terzo dei contributi accreditati come previsto per il personale in servizio di volo dell'Aeronautica militare. La Corte dei Conti lombarda aveva negato loro tale diritto, sollevando comunque presso la Corte Costituzionale l'eventuale

legittimità per ingiusta penalizzazione retroattiva. La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale norma non contrasta il principio costituzionale di eguaglianza, dato che le maggiorazioni sono valutate ai fini dell'anzianità solo dopo aver raggiunto il requisito del diritto a pensione in costanza di servizio.

SR

Pensione in regime di cumulo

TFS liquidato dopo anni dalla pensione

La facoltà di andare in pensione con la legge del cumulo prevede di anticipare l'uscita dal lavoro senza ricorrere alla ricongiunzione onerosa o alla totalizzazione gratuita, con il sistema di calcolo contributivo. Il cumulo può essere utilizzato sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata ma presenta lo svantaggio del differimento dei termini per l'erogazione del Trattamento di Fine Servizio. Per

il personale che cessa dal servizio usufruendo del cumulo, il termine di pagamento applicabile al TFS è di 12 mesi più 90 giorni decorrenti dal compimento dell'età anagrafica prevista dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni dal 2019. Nulla cambia rispetto ad un ordinario pensionamento di vecchiaia, considerando che il requisito di età è di 66 anni e 7 mesi. Il dipendente

che usufruisce della pensione anticipata con l'applicazione del cumulo (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne), per ottenere il TFS dovrà attendere 24 mesi più 90 giorni dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Se l'importo del TFS supera 50mila euro, verrà liquidato a rate: due rate annuali se non supera 100mila euro, in caso contrario in tre rate. **Lucia Cicciaglione**

Personale scolastico

Pensionamento nel 2018

L'accertamento del diritto a pensione del personale scolastico sarà effettuato dalle strutture Inps sulla base dei dati presenti nella posizione assicurativa individuale. Il datore di lavoro dovrà inviare i dati su contributi e retribuzioni tramite la procedura Passweb (per gli anni fino al 2013) e flusso Uniemens (dal 2014 in poi). Il Miur ha comunicato all'Inps l'elenco dei lavoratori che hanno presentato domanda di dimissioni o che hanno raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento. Gli elenchi sono suddivisi in base alle categorie di lavoro: infanzia,

primaria, secondaria di 1° e 2° grado, insegnanti di religione, personale educativo, Ata e dirigenti. Per eventuali periodi soggetti a maggiorazioni di servizio, gli istituti scolastici dovranno inviare la relativa documentazione comprovante il diritto. Per l'accertamento del servizio militare verrà inviato il relativo foglio matricolare. Per i periodi pre ruolo dal 1988 eventualmente non presenti in banca dati Inps, è stata inserita nella procedura Passweb una specifica funzione di sistemazione della posizione assicurativa.

SR



Indennità NASpl

Compatibile con lavoro subordinato

Con un recente messaggio l'Inps ha determinato in quali casi l'indennità di disoccupazione NASpl è compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con o senza indennità di disponibilità;
- rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore ai sei mesi, che a seguito di proroga superi tale limite;
- riassunzione dello stesso datore di lavoro con con-

tratto di lavoro intermittente, con un reddito annuale inferiore a € 8.145 (importo minimo escluso da imposizione fiscale);

- rioccupazione a tempo determinato come operaio agricolo a tempo determinato (OTD);
- rioccupazione con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro.

GC

NASpl

Contributi figurativi e congedo parentale

I requisiti per ottenere la NASpl sono:

- trovarsi in stato di disoccupazione;
- risultare in possesso nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione di almeno 13 settimane di contribuzione;
- dimostrare di aver lavorato rego-

lamente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Per il perfezionamento delle 13 settimane di contribuzione di cui sopra, si possono considerare anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria ma solo se ri-

sulta già versata o comunque dovuta la contribuzione contro la disoccupazione già all'inizio dell'astensione. Tali contributi figurativi sono utili sia nell'ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizia in costanza di rapporto di lavoro, che nell'ipotesi in cui inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. GC

Bonus bebè

Dal 2018 ottanta euro solo per 12 mesi

I nati o adottati nel 2018 avranno diritto al sostegno alla natalità solo per il primo anno di vita. Lo afferma una recentissima circolare Inps riprendendo quanto stabilito dalla legge di Bilancio per il 2018. La data di partenza del bonus è stabilita dalla data di nascita del bimbo

o dalla sua adozione o affidamento preadottivo. I bambini nati entro il 31 dicembre 2017 avranno diritto ad un sostegno triennale, mentre quelli nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, avranno diritto ad un sostegno della durata di 12 mesi. Il bonus è stato previsto con lo scopo di fornire

un aiuto economico durante la maternità nelle famiglie meno agiate. Invariato il limite di reddito ISEE del nucleo familiare per poter ottenere il bonus: 25mila euro annui. Se è inferiore a 7mila euro, l'importo del bonus passa da 80 a 160 euro al mese. In presenza di un parto gemellare e/o adozione plurima avvenuta simultaneamente, si dovrà consegnare una singola domanda per ciascun figlio nato o adottato, il bonus quindi è per ogni figlio. GC

Collaboratori familiari

L'obbligo contributivo Inps

Nuovi chiarimenti dall'Ispezzorato Nazionale del Lavoro per le collaborazioni di familiari dell'imprenditore artigiano, agricolo o commerciale. L'Ispezzorato ha puntualizzato che ai fini dell'assoggettamento alla contribuzione previdenziale, il caso di familiare pensionato che non assicuri la presenza continuativa, oppure di altro familiare che già ha un impiego a tempo pieno le eventuali attività prestate all'imprenditore si devono considerare come occasionali e come tali escluse dall'obbligo con-

tributivo. Nelle altre ipotesi, l'indice di valutazione dell'occasionalità della prestazione è assunto in un numero di giornate non superiori a 90 all'anno. Tale indice è utilizzabile anche nel settore turistico, ovviamente riparametrato in funzione della durata effettiva dell'attività stagionale. Nulla cambia per gli obblighi contributivi Inail: trattandosi di obbligo assicurativo più stringente, restano ferme le precisazioni fornite con la circolare 14184/2013 del Ministero del lavoro. CT

Artigiani di fatto

L'iscrizione alla gestione artigiani

Con un recente messaggio l'Inps ha fornito i criteri per l'individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla Gestione artigiani, dei cosiddetti "artigiani di fatto". Dal 2012 è vigente una nuova disciplina che attribuisce effetto immediato ai fini previdenziali, alla comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispezzorato, da cui emerge una decorrenza pregressa dell'attività ma non dichiarata. La norma del 2012 dispone che il soggetto, seppure privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana e per la conseguente iscrizione alla Gestione artigiani, non è esonerato dagli obblighi previdenziali per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività. Tale attività infatti, dimostrata l'irregolarità dell'esercizio, verrà cessata dall'organo competente e solo in quel momento, in conseguenza di ciò, potrà avvenire la cessazione dell'obbligo contributivo. L'artigiano di fatto, quindi, dovrà rimanere iscritto alla Gestione previdenziale degli artigiani, fino alla data di emissione della delibera dell'organo demandato all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. La decorrenza dell'iscrizione di un "artigiano di fatto" coinciderà con la data accertata di inizio dell'attività, nei limiti della prescrizione quinquennale. CT

Reperibilità

Quando deve essere considerata orario di lavoro

Le ore di guardia che un lavoratore è obbligato a trascorrere al proprio domicilio con l'obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro, con conseguenti importanti limitazioni alla possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, devono essere considerate come "orario di lavoro" ed in quanto tali, retribuite. Questa la sintesi di una sentenza della Corte di Giustizia UE, la quale ricorda che il fatto determinante per la qualificazione come "orario di lavoro", è rappresentato dal fatto che il lavoratore è costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro ed a tenersi a disposizione dello stesso per poter fornire le prestazioni demandate in caso di necessità. Situazione ben diversa, anche secondo la Corte, da quella di un lavoratore che deve, durante le ore di guardia, essere semplicemente a disposizione del datore di lavoro affinché questi possa contattarlo. CT

Congedo padri

Novità per il 2018

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente nel 2018, è aumentato a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione. Questa la sintesi di un recente messaggio dell'Inps chiamato ad interpretare le novità per il 2018 dei con-

gedi per paternità. Sono tenuti a presentare domanda all'Inps solo i lavoratori che vengono pagati direttamente dall'Istituto, tutti gli altri devono presentare una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro. Quest'ultimo, attraverso il flusso UNIEMENS, comunicherà all'Inps le giornate di congedo fruite dal lavoratore. GC

Premio alla nascita

Esteso alle donne straniere

Le domande del premio alla nascita di € 800 presentate dalle future mamme straniere regolarmente presenti in Italia, devono essere accolte. L'Inps si adegua così ad una recente ordinanza del Tribunale di

Milano intervenuto su istanza di una cittadina straniera presente nel territorio italiano. Le richieste in precedenza respinte saranno oggetto di riesame da parte dell'Inps ma solo su richiesta dell'interessata. GC

Trasformazione della NASpl in DIS-COLL

Proroga del riconoscimento dell'indennità DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. L'intervento dell'Inps si è reso necessario per sanare gli errori dei contribuenti che invece di richiedere la DIS-COLL, quali ex collaboratori, hanno richiesto la NASpl, prevista per gli ex dipendenti. La trasformazione dell'indennità di disoccupazione NASpl in DIS-COLL è possibile anche per gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca con borsa di studio, ma solo per le cessazioni verificatisi a partire dal 1° luglio 2017. La trasformazione deve essere richiesta espressamente dal contribuente con la presentazione di una nuova domanda corredata dalla documentazione necessaria. Le domande verranno acquisite con la medesima data di presentazione di quella erroneamente trasmessa la prima volta. GC

LAVORO

I requisiti per il Bonus sud ed il Bonus neet

Finalizzato a promuovere le assunzioni dei giovani under 35 sprovvisti di impiego validamente retribuito da almeno 6 mesi, il Bonus sud interessa le sedi di lavoro nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L'incentivo per l'occupazione dei Neet invece, interessa gli iscritti al programma Garanzia Giovani. Riguarda i datori di lavoro che assu-

mono giovani disoccupati tra i 16 ed i 29 anni sull'intero territorio nazionale. Consistono nell'esonero dal versamento del 100% e per 12 mesi, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. L'importo massimo di esonero è di € 8.060 anno, riparametrato e applicato su base mensile. L'incentivo si determina con la stipula di un contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018 anche a scopo di somministrazione, part-time, di apprendistato professionalizzante ed in cooperativa di lavoro. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente e di lavoro occasionale. I due bonus sono cumulabili: esonero al 100% per i primi 12 mesi, al 50% per i restanti due anni. GC

Rapporto di collaborazione

Impossibile il versamento dei contributi volontari

Il rapporto di lavoro anche se di natura parasubordinata non consente al lavoratore di versare i contributi volontari. Negli ultimi anni la Corte Costituzionale si è espressa confermando la portata della norma sopra sintetizzata. Situazione questa che penalizza il lavoratore ex dipendente che riesce ad effettuare il versamento dei contributi volontari al fine di raggiungere i requisiti contributivi per ottenere la pensione o per integrare l'importo della stessa. Se durante i periodi di versamento dei contributi volontari il soggetto svolge dei lavori, anche se in collaborazione coordinata e continuativa e conseguente iscrizione alla gestione separata dell'Inps, l'Istituto non può accreditare i contributi volontari per il periodo sovrapposto temporalmente, anche se in gestioni diverse, indipendentemente dall'importo del reddito percepito per tali attività. Con una recente sentenza però, la Corte Costituzionale ha "invitato" il legislatore a rivedere il divieto in commento, se non altro in situazioni di attività lavorative discontinue. In questo modo infatti, al lavoratore non verrebbe preclusa la possibilità di costituirsi una posizione assicurativa più solida per il futuro da pensionato. CT



Assegno d'invalidità civile Rileva il reddito netto

Il reddito personale annuo da prendere in considerazione per le prestazioni economiche di invalidità civile, è quello fiscalmente imponibile, al netto degli oneri deducibili come i contributi previdenziali ed assistenziali. E' quanto afferma la Cassazione, accogliendo il ricorso di un lavoratore che si è visto revocare dall'Inps la pensione di inabilità per superamento del limite di reddito. L'Istituto ha valutato la retribuzione lorda complessiva percepita. Per l'accertamento del reddito rilevante ai fini delle indennità economiche quindi, occorre far riferimento a quello personale imponibile ai fini Irpef, senza gli oneri deducibili ed ai redditi esenti (assegni di mantenimento per i figli, assegni familiari, pensioni privilegiate, ecc.). Non va considerata né la rendita catastale della casa di abitazione, né la "quattordicesima mensilità" corrisposta a luglio a determinate categorie di pensionati ultrasessantatrenni, per un importo variabile, da € 336 a € 655. Chi è invalido civile al 100% e non supera il reddito di € 16.664,36, ha diritto alla pensione di inabilità civile, mentre spetta l'assegno mensile se la percentuale di invalidità è almeno del 74% e il reddito personale non supera € 4.853,29.

Tatiana Sanrocchi

Invalidi ultrasessantacinquenni L'aumento al milione solo su domanda



All'invalido civile ultrasessantacinquenne non spetta in automatico l'aumento al milione. La maggiorazione dell'assegno sociale sostitutivo va sempre richiesta e per la sua attribuzione l'Inps verifica il rispetto dei limiti di reddito personale e coniugale previsti per la concessione della stessa prestazione ai cittadini non invalidi. A stabilirlo una recente sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso dell'Inps nei confronti di una pensionata titolare di assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità. La pensionata pensava di aver diritto all'aumento al milione contando solo sul suo reddito personale e sulla possibilità di poter far valere i più elevati requisiti reddituali previsti per la pensione di inabilità civile rispetto a quelli di gran lunga inferiori richiesti per l'attribuzione della stessa maggiorazione ai cittadini non invalidi. La Cassazione invece non riconosce alcuna differenziazione tra invalidi civili e cittadini privi di handicap per la concessione della maggiorazione sociale. In applicazione del principio di uguaglianza, tutti i cittadini devono rispettare gli stessi limiti reddituali, che sono più bassi di quelli stabiliti dalla legge per le prestazioni di invalidità civile e si deve tener conto non solo del reddito personale, ma se coniugati anche di quello familiare. Tatiana Sanrocchi

Convenzione con il Ministero della salute I periodi di ricovero comunicati direttamente all'Inps

I titolari di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, non dovranno più presentare all'Inps il modello ICRIC, fino ad oggi utilizzato per dichiarare se fosse o non fosse avvenuto un ricovero nel corso dell'anno. Sarà infatti il Ministero della salute a comunicare direttamente all'Istituto eventuali ricoveri superiori a 29 giorni in strutture

pubbliche con onere a totale carico del SSN. Tale ultima condizione determina la sospensione o la riduzione di alcune prestazioni economiche erogate dall'Inps. Un ulteriore alleggerimento della burocrazia per i disabili e loro famiglie, oltre che una maggiore tempestività ed affidabilità nell'acquisizione dei dati per l'Inps. Tatiana Sanrocchi



Assegno sociale sostitutivo delle invalidità civili Cambiano i requisiti

La legge Fornero non risparmia nemmeno l'assegno sociale. Dal 2018 l'età richiesta per questa prestazione destinata ai soggetti a basso reddito sale dai

65 anni e 7 mesi, a 66 e 7 mesi. Per effetto dell'aspettativa di vita, è destinata ad aumentare ulteriormente dal 2019, quando di anni ne occorreranno 67. Stessa sorte riguarda l'età necessaria per ottenere l'assegno sociale in sostituzione della pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza, prestazioni riservate a chi ha un'invalidità civile rispettivamente del 100% e del 74%, nonché della pensione non rever-

sibile per i sordomuti. Gli invalidi civili devono quindi attendere il nuovo requisito anagrafico per vedere trasformata la propria prestazione nel più importante, economicamente parlando, assegno sociale. Possono ancora richiedere l'assegno in sostituzione gli invalidi che hanno compiuto 65 anni e 7 mesi prima del 2018 e non hanno ancora presentato istanza all'Inps, ovviamente senza diritto agli arretrati. Tatiana Sanrocchi

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla persona

AGRIGENTO	Via Imera 135 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118 - fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega n.2 - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazzale Kennedy 27 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA CUSIO OSSOLA (Domodossola)	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753		
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma